



**COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE**  
**Provincia di CHIETI**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLA**  
**TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.30 dell'8 aprile 2013

## SOMMARIO

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
ART. 1      REGOLAMENTO E TARIFFE	4
ART. 2      CLASSE DEL COMUNE	4
ART. 3      CONCETTO DI OCCUPAZIONE	4
ART. 4      OGGETTO DELLA TASSA	4
ART. 5      SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	5
<b>CAPO II - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI</b>	<b>6</b>
ART. 6      LICENZA E DIRITTO DI OCCUPAZIONE	6
ART. 7      AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	6
ART. 8      SCOPO DELLE OCCUPAZIONI	6
ART. 9      INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE	6
ART. 10     OCCUPAZIONI CON VETTURE DA PIAZZA O PRIVATE	7
ART. 11     CARATTERI DELLE OCCUPAZIONI	7
ART. 12     MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI. DOVERI DEL CONCESSIONARIO.	7
ART. 13     RAPPRESENTANTI DEL CONCESSIONARIO. TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI.	9
ART. 14     NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	9
ART. 15     DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI	10
ART. 16     DECADENZA DELLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI	10
ART. 17     REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLE OCCUPAZIONI	11
ART. 18     REVOCA	11
ART. 19     PROCEDURA ED EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA	11
ART. 20     OCCUPAZIONI ABUSIVE	12
<b>CAPO III - APPLICAZIONE DELLA TASSA</b>	<b>13</b>
ART. 21     OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA	13
ART. 22     GRADUAZIONE DELLA TASSA	13
ART. 23     COMMISURAZIONE DELLA TASSA	13
ART. 24     OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE	13
ART. 25     PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DISCIPLINA E TARIFFE	14
ART. 26     DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	15
ART. 27     IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI	15
ART. 28     OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI	

	EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE NONCHÉ CON SEGGIOVIE E FUNIVIE.	15
ART. 29	OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA	16
ART. 30	OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE	16
ART. 31	OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI	16
ART. 32	OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREE DI MERCATO	17
ART. 33	OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI	17
ART. 34	OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	17
ART. 35	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHÉ SEGGIOVIE E FUNIVIE	17
ART. 36	OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CANTIERI DI LAVORO PER LA MESSA A DIMORA DI CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHÉ DI QUELLI NON DESTINATI ALLO STESSO SCOPO	18
ART. 37	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO SU AREE DESTINATE A PARCHEGGIO	18
ART. 38	OCCUPAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EDILI	18
ART. 39	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE	18
ART. 40	OCCUPAZIONI SUPERIORI A TRENTA GIORNI O RICORRENTI - CONVENZIONI	18
ART. 41	OCCUPAZIONE NEI MERCATI - NORME DI RINVIO	19
ART. 42	ESENZIONI	19
	<b>CAPO IV - DENUNCIA, MODALITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO</b>	<b>20</b>
ART. 43	DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE PERMANENTE	20
ART. 44	VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	20
ART. 45	DENUNCIA E VERSAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	21
ART. 46	RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE	21
ART. 47	ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA, CONTENZIOSO	21
ART. 48	AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO D'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA	22
ART. 49	FUNZIONARIO RESPONSABILE - RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO	22
ART. 50	SANZIONI	23
	<b>CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>23</b>
ART. 51	NORME TRANSITORIE E FINALI	23
ART. 52	ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI	23

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 Regolamento e tariffe**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **ART. 2 Classe del Comune**

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31.12.2012 una popolazione residente di n. 24.881 unità, appartiene alla classe IV.

### **ART. 3 Concetto di occupazione**

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

### **ART. 4 Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.2012 superiore a n. 10.000 abitanti, la tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.  
Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province e al demanio statale.

6. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate e alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

#### **ART. 5      Soggetti attivi e passivi**

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

## **CAPO II - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI**

### **ART. 6 Diritto di occupazione**

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 27 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni).

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

### **ART. 7 Autorizzazioni e concessioni**

Le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Per le occupazioni, che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce autorizzazione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione.

### **ART. 8 Scopo delle occupazioni**

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc.

Tale scopo non potrà essere in contrasto con canone di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

### **ART. 9 Intralci alla circolazione**

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

#### **ART. 10 Occupazioni con vetture da piazza o private**

Le aree di stazionamento delle autovetture, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono determinate dall'autorità comunale.

Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art.22, comma 3, della Legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente regolamento.

Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

#### **ART. 11 Caratteri delle occupazioni**

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della Polizia Municipale e della forza pubblica.

E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

#### **ART. 12 Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del concessionario.**

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

Tale domanda deve pervenire al Protocollo Generale del Comune almeno 10 giorni prima dell'utilizzazione del suolo pubblico.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo art. 46 del presente regolamento;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso; riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. L'Amministrazione dovrà subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale o fidejussione, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'autorizzazione di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Tale deposito cauzionale non dovrà essere costituito quando le concessioni riguarderanno occupazioni permanenti realizzate senza manufatti, impianti o strutture fisse e quelle effettuate con passi carrabili.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di arrivo delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione, può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'art. 2, legge 241/90 e relativo regolamento comunale di attuazione.

3. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

### **ART. 13 Rappresentanti del Concessionario. Trasferimenti delle concessioni.**

Fermo restando quanto previsto nell'art.11 è ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente all'ufficio comunale competente o agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella autorizzazione o nella ricevuta della tassa pagata.

E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.

Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi gravati dal presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **ART. 14 Norme per l'esecuzione dei lavori**

#### 1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte nell'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timore o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

## 2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'autorizzazione

L'autorizzazione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti.

La stessa autorizzazione non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

## 3. Demolizioni ed uso di opere esistenti

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

## **ART. 15 Durata delle autorizzazioni e delle concessioni**

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga.

La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione e/o nella ricevuta della tassa pagata.

2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione, ovvero a compenso di sorta.

## **ART. 16 Decadenza delle concessioni od autorizzazioni**

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'autorizzazione o atto di concessione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

Si incorre altresì nella decadenza:

a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto, di concessione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;

b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso da altro ente al patrimonio del Comune, ovvero il contrario;

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli per la revoca.

### **ART. 17 Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni**

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune.

### **ART. 18 Revoca**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

### **ART. 19 Procedura ed effetti del provvedimento di revoca**

1. La revoca è disposta dall'ufficio competente, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, su apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

2. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

## **ART. 20    Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa d'occupazione.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombrò e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza prevista al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice della Strada.

## **CAPO III - APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **ART. 21 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

### **ART. 22 Graduazione della tassa**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 3 categorie:
  - A. Prima categoria: Litoranea e Nazionale Adriatica Pescara – Ortona e Nazionale Francavilla – Miglianico;
  - B. Seconda categoria: Zona Paese Alto;
  - C. Terza Categoria : Zone Restanti.
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

### **ART. 23 Commisurazione della tassa**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
  - 50 per cento fino a 100 metri quadrati,
  - del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati,
  - del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

### **ART. 24 Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 44 del D.Lgs 507/93 e s.m.i.

La misura della tassa è riportata nella "Tabella tariffe" dell'Allegato "B", del presente regolamento, in Codice 1:

a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;

b) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, sporgenti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Codice 2.

3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettera a) e b) , ed al comma 2.

### **ART. 25    Passi carrabili: Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe**

1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), in Codice 3.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare - convenzionale-.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento, in codice 4.

5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione al 50% alla tariffa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), in codice 5 .

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base degli elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), in codice 6.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 24 , comma 1, lettera a), in codice 7.

8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

9. I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto *del Regolamento di Esecuzione*

*del Codice della Strada*, a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive del Comando di Polizia Locale.

9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **ART. 26 Distributori di carburante**

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in Allegato "B", in codice 8.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri di altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### **ART. 27 Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all'Allegato "B", in codice 9.

#### **ART. 28 Occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o altro da aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali e queste.**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa dovuta per anno è determinata come segue: per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze riferite al 31/12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente (dalla data di approvazione della legge finanziaria anno 2000) in base

agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente, di cui all'Allegato "B", in codice 10.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in una unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno. Il Comune potrà prevedere termini e modalità di pagamento diversi inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione

### **ART. 29 Occupazioni temporanee – Disciplina**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, comma 1, del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.

### **ART. 30 Occupazioni temporanee - Tariffe**

1. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 del D.Lgs 597/93.

La misura della tassa è riportata nella "Tabella tariffe" dell'Allegato "B", del presente regolamento, in Codice 11.

a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;

b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a), in codice 12.

2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70 % alla tariffa di cui alla lettera a), in codice 13.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime.

### **ART. 31 Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti**

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 20% alle tariffe di cui all'art. 30 che precede, come in Allegato "B", in Codice 14.

### **ART. 32    Occupazioni effettuate in aree di mercato**

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune al mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base delle seguenti fasce orarie:

- 1). Occupazione oraria fino a 12 ore ;
- 2). Occupazione oraria fino a 6 ore;

Le effettive ore di occupazione, comprendendo anche le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura prevista all'Allegato "B" in Codice 22 – 23.

### **ART. 33    Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti**

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli articoli 30, 31 e 32 che precedono, come espresse all'Allegato "B", in Codice 15.

### **ART. 34    Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alle tariffe di cui all'Art. 30 che precede, come espresso nell' "Allegato "B", in Codice 16.

### **ART. 35    Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie**

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all'Allegato "B", in Codice 17.

- 1) - Fino ad 1 Km lineare e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tabella;
- 2) - Superiore ad 1 Km lineare e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tabella maggiorata del 50%.

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) occupazione di durata non superiore a 90 giorni:       | maggiorazione del 30%  |
| b) occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: | maggiorazione del 50%  |
| c) occupazione di durata maggiore di 180 giorni:          | maggiorazione del 100% |

**ART. 36      Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all'Allegato "B", in codice 18.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 30 del presente regolamento.

**ART. 37      Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio**

Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'art. 30 comma 1, lettera a), del presente regolamento come all'Allegato "B", in Codice 19.

Per le aree vincolate a servizio parcheggio pubblico a pagamento concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento della tassa è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

**ART. 38      Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edilizia**

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 30% sulla tariffa di cui all'Art. 30 del presente Regolamento, come espresse nell'"Allegato B", in Codice 20.

**ART. 39      Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive**

1) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'art. 30 del presente regolamento, come nell'Allegato "B", in Codice 21.

2) Sono esonerati dal pagamento della tassa i promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area pubblica occupata per tali finalità non ecceda i 10 metri quadrati.

**ART. 40      Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni**

1) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 30,31,32,33,34,35,36,38 e 39.

2) La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.

#### **ART. 41 Occupazione nei mercati - Norme di rinvio**

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.

Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

#### **ART. 42 Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla Provincia al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
  - h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
  - i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - l) le occupazioni temporanee di aree pubbliche non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate dai promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico;
  - m) le occupazioni permanenti o temporanee inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'istanza di cui all'art.12 del presente regolamento.

## **CAPO IV - DENUNCIA, MODALITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO**

### **ART. 43 Denuncia dell'occupazione permanente**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale Concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **ART. 44 Versamento della tassa per le occupazioni permanenti**

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento con gli strumenti di pagamento individuati dal Comune o in caso d'affidamento in concessione, al Concessionario del Comune. L'importo da versare è arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore ( art. 1, comma 166, Legge n° 296/2006, finanziaria 2007).

2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.

### **ART. 45 Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art. 40 e disciplinato dal successivo art. 46.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

### **ART. 46 Riscossione mediante convenzione**

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tal caso la tariffa di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 45 e 44, cm. 1, del presente regolamento;

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui agli articoli 45 e 44, co. 1 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 12 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto d'autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

### **ART. 47 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso**

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali

errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli 45 e 44 , co. 1, del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune, ovvero il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso d'accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata od a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso d'accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

6. Per la riscossione coattiva del credito si procederà al recupero coattivo del credito con le modalità previste dal R.D. n° 639/1910 e s.m.i., maggiorato di ulteriori sanzioni, interessi, oneri e spese.

7. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile - privilegio generale riservato per i Tributi Enti locali e per altri.

8. I Contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi legali.

#### **ART. 48      Affidamento da parte del Comune del servizio d'accertamento e riscossione della tassa**

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n 446 ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. del D.Lgs, n 507/1993.

#### **ART. 49      Funzionario responsabile - Rappresentante del Concessionario**

1. Il Comune, ovvero il soggetto affidatario del servizio, designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93.  
Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.
5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

#### **ART. 50 Sanzioni**

Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 51 Norme transitorie e finali**

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93.  
Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

#### **ART. 52 Abrogazioni e sostituzioni**

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche..
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
3. Il presente regolamento (comprensivo dell'Allegato "B" relativo alle tariffe) entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2013.